SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 946)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 13 ottobre 1977 (V. Stampato n. 1010)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri (FORLANI)

di concerto col Ministro delle Finanze
(PANDOLFI)

col Ministro dei Trasporti (RUFFINI)

e col Ministro della Marina Mercantile
(FABBRI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 18 ottobre 1977

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dello Zaire per evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea in traffico internazionale, firmata a Roma il 9 maggio 1973

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dello Zaire per evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea in traffico internazionale, firmata a Roma il 9 maggio 1973.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 4 della Convenzione stessa. LEGISLATURA VII - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONVENZIONE

tra la Repubblica italiana e la Repubblica dello Zaire per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea in traffico internazionale

La Repubblica Italiana e la Repubblica dello Zaire, animate dal desiderio di rafforzare i loro legami di amicizia e di concludere una Convenzione per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti all'esercizio della navigazione marittima ed aerea in traffico internazionale, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1.

(Definizioni).

- 1. L'espressione « esercizio della navigazione marittima ed aerea » designa l'attività di trasporto per mare e per aria di persone, animali, merci e posta compresa la vendita di biglietti di passaggio per tale trasporto esercitata dalle imprese di navigazione marittima o aerea.
- 2. Per « traffico internazionle » si intende ogni attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da un'impresa italiana o zairese, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente tra località situate nel territorio della Repubblica Italiana o della Repubblica dello Zaire.
- 3. Per « imprese italiane » si intendono le imprese marittime e aeree pubbliche, parastatali o private costituite secondo le leggi italiane e aventi la sede sociale e amministrativa nella Repubblica Italiana.
- 4. Per « imprese zairesi » si intendono le imprese marittime e aeree pubbliche, parastatali o private costituite secondo le leggi zairesi e aventi la sede sociale e amministrativa nella Repubblica dello Zaire.

Articolo 2.

(Oggetto).

- 1. La Repubblica Italiana s'impegna ad esentare le imprese marittime ed aeree zairesi da ogni imposta, tassa e diritto di qualsiasi natura sui redditi, derivanti dall'esercizio della navigazione marittima e/o aerea in traffico internazionale, realizzati nella Repubblica Italiana ed imponibili nella Repubblica dello Zaire.
- 2. La Repubblica dello Zaire si impegna ad esentare le imprese marittime ed aeree italiane da ogni imposta, tassa e diritto di qualsiasi natura sui redditi, derivanti dall'esercizio della navigazione marittima e/o aerea in traffico internazionale, realizzati nella Repubblica dello Zaire ed imponibili nella Repubblica Italiana.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. Le disposizioni dei due paragrafi precedenti saranno altresì applicabili ai casi in cui le imprese zairesi ed italiane partecipino all'esercizio della navigazione marittima ed aerea in pool e/o ad un esercizio in comune limitatamente al reddito delle dette imprese.

Articolo 3.

(Durata).

La presente Convenzione resterà in vigore a tempo indeterminato e potrà essere denunciata da ciascuna delle due parti contraenti mediante preavviso scritto di sei mesi.

Essa cesserà di avere efficacia a partire dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello della notifica del preavviso.

Articolo 4.

(Data di entrata in vigore).

La presente Convenzione entrerà in vigore a partire dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica tra le due parti; essa avrà effetto per i redditi della navigazione marittima ed aerea realizzati a partire dal 1º gennaio 1965.

FATTO a Roma il 9 maggio 1973 e redatto in lingua italiana e in lingua francese, i due testi facenti egualmente fede.

Per la Repubblica Italiana:

Per la Repubblica dello Zaire:

MEDICI

Mobutu